

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3220 del 25/06/2018
Oggetto	Sito "Fallimento Bonet Italia SpA", via Radici di Monte n.63 in Comune di Casalgrande (RE). Approvazione al Progetto Operativo di Bonifica (area S6 e area S7) ed Elaborazione dell'Analisi di Rischio sito-specifica (area 1 e area 2) con messa in sicurezza permanente dell'area 1, ai sensi dell'art.242 D.Lgs. 152/06. Proponente Curatore Fallimentare Bonet Italia Spa.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3337 del 22/06/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno venticinque GIUGNO 2018 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Oggetto: Sito "Fallimento Bonet Italia SpA", via Radici di Monte n.63 in Comune di Casalgrande (RE).
Approvazione al Progetto Operativo di Bonifica (area S6 e area S7) ed Elaborazione dell'Analisi di Rischio sito-specifica (area 1 e area 2) con messa in sicurezza permanente dell'area 1, ai sensi dell'art.242 D.Lgs. 152/06. Proponente Curatore Fallimentare Bonet Italia Spa.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con l'art. 16 comma 2 della Legge Regionale n. 13/2015 (emessa a seguito del Riordino delle funzioni amministrative previste dalla Legge n.56 del 2014), viene stabilito che mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia, la Regione esercita, in materia ambientale, le funzioni di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo nelle materie previste all'articolo 14, comma 1, fra cui la gestione dei rifiuti e dei siti contaminati. Nelle stesse materie sono esercitate attraverso l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia tutte le funzioni già esercitate dalle Province in base alla Legge Regionale n.5 del 2006.
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2173/2015 approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e la Deliberazione n. 2230/2015 stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Visto:

- il D.Lgs. n. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i., in particolare la Parte IV, Titolo V "Bonifica di siti contaminati";
- la DGR n. 2218 del 21/12/2015 "Linea guida relativa ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica" da utilizzare per i procedimenti di bonifica dei siti contaminati, di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06, da parte dei soggetti proponenti interessati;

Richiamato che:

- Successivamente alla dismissione dello stabilimento ex Bonet Italia spa, sono state eseguite indagini di caratterizzazione, approvate da ARPAE con Determina 1598 del 26/05/2016, le cui risultanze hanno indicato la presenza di un deposito inerte interrato costituito generalmente da frammenti di laterizi, piastrelle cotte e refrattari in matrice limo-sabbiosa a luoghi frammisti a resti carboniosi (riporto) posti tra -1,00 m e - 2,00 m dal piano campagna ed, in relazione ad una destinazione d'uso commerciale e industriale, hanno rilevato nel suolo, limitatamente ad alcuni punti del sopradetto strato di deposito inerte (riporto), il superamento per il parametro Arsenico rispetto alle concentrazioni previste dalla col.B, tab.1, all.5, titolo V, parte IV del D.Lgs.152/2006, in corrispondenza dei sondaggi S6, S7, S12,e S17.

Per quanto riguarda le acque sotterranee, sono stati realizzati n.4 piezometri:Pz1 e Pz2 a valle idrogeologica e Pz3 e Pz4 a monte, tenendo conto della direzione di flusso prevalente verso nord-est della falda. I campionamenti delle acque sotterranee prelevate dai quattro piezometri, eseguiti il 30/06/2016, 30/09/2016, 10/01/2017 e 06/04/2017, hanno mostrato conformità alle concentrazioni soglia di contaminazione previste dalla Tab. 2, Allegato 5, Titolo V, Parte Quarta del D.lgs. 152/06 per le acque sotterranee.

Visti:

- il documento "Progetto Operativo di Bonifica e Elaborazione dell'Analisi di Rischio sito-specifica", datato marzo 2018 (prot. 3347 del 19/03/2018) e le successive integrazioni datate 30/03/2018, acquisite con prot. 4129 del 05/04/2018.

Preso atto che, in sintesi, dal sopracitato documento risulta che:

- degli esiti dei test di cessione è stato possibile assimilare il deposito antropico (riporto) nell'area in oggetto al suolo/sottosuolo in base ai limiti di confronto della tabella 2 all.5 del D.Lgs. 152/2006, conformemente a quanto previsto dalla nota del Ministero dell'Ambiente n. 13338 del 14/05/2014.

- la falda è stata individuata a 4,55 m di profondità con una direzione prevalente verso nord-est. Il punto di conformità individuato (POC) è corrispondente al PZ1 profondo 10 m dal piano di campagna e con tratto microfessurato tra 5/6 m di profondità. Nelle acque sotterranee si prevede il rispetto delle Concentrazione soglia di contaminazione (CSC) di Tabella 2, Allegato 5, Titolo V del D.Lgs. 152/2006 al POC suddetto.

- il proponente intende operare tramite un intervento di bonifica per gli "hot spot" S6 e S7 (posizionati nel piazzale stoccaggio merci) e tramite la verifica di analisi di rischio per gli "hot spot" S17 e S12 (posizionati sotto i fabbricati) e messa in sicurezza permanente relativamente all' "hot spot" S17

In specifico:

A) intervento di bonifica riguardante gli hot spot S6 e S7 (posizionati nel piazzale stoccaggio merci)

L' intervento di bonifica consiste nella rimozione del materiale contaminato con riferimento agli hot spot S6 (area S6) e S7 (areaS7). In particolare per l'area S6 la stima del volume di materiale contaminato da asportare è di 21,15 m³, per l'area S7 è di 7,20 m³ . La bonifica prevede: scortico dell'asfalto, separazione del terreno non contaminato da riutilizzare in loco e stoccaggio con smaltimento del terreno contaminato, collaudo delle aree di scavo.

L'obbiettivo di bonifica è il raggiungimento delle concentrazione soglie di contaminazione (CSC) di colonna B, Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, parte IV del D.Lgs. 152/2006 per il parametro Arsenico, pari a 50mg/Kg s.s..

B) Analisi di rischio riguardante gli hot spot S17 e S12 (posizionati sotto i fabbricati) ed intervento di messa in sicurezza permanente nell'area 1.

Le aree individuate sono:

- Area 1 determinata dal hot spot S17 di dimensione pari a 1189 m² per uno spessore di 0,55 m con interessamento sia del suolo superficiale che profondo.
- Area 2 determinata dal hot spot S12 di dimensione 986 m² con spessore di 3,05 m con interessamento del suolo profondo.

Area 1 (hot spot S17)	suolo superficiale	Arsenico	CSR = mg/kg s.s. 6,57 E +04	rischio accettabile con messa in sicurezza permanente
	suolo profondo	Arsenico	CSR = mg/kg s.s. 2,41 E +02	
Area 2 (hot spot S12)	Suolo profondo	Arsenico	CSR = mg/kg s.s. 9,64 E+02	rischio accettabile

Relativamente all'area 1 suolo superficiale l'analisi di rischio sito-specifica con i dati sopra riportati, è stata elaborata prevedendo interventi di messa in sicurezza permanente che bloccano l'attivazione del percorso di ingestione, contatto dermico e inalazione polveri. Infatti l'analisi di rischio elaborata con tali percorsi attivi darebbe Rischio cancerogeno non accettabile per il parametro Arsenico senza i previsti interventi di messa in sicurezza permanente.

L'intervento di messa in sicurezza permanente previsto in corrispondenza del hot spot S17 consiste nella manutenzione delle pavimentazioni esistenti in modo tale da mantenerle integre nel tempo e la realizzazione, dove necessario, di miglioramenti delle stesse mediante la posa di resine liquide che creano una pellicola in grado di bloccare infiltrazioni di acqua anche in corrispondenza delle fughe o di piccole crepe o lesioni al fine di impedire agli utilizzatori dell'area il contatto diretto con il suolo e minimizzare il percolamento nel sottosuolo delle acque meteoriche e la conseguente lisciviazione dei contaminanti in falda. A seguito della realizzazione dell'impermeabilizzazione, avverrà il collaudo dell'opera e la manutenzione necessaria nel corso del tempo.

Considerato che il documento "Progetto Operativo di Bonifica e Elaborazione dell'Analisi di Rischio sito-specifica", datato marzo 2018 (prot. 3347 del 19/03/2018) e le successive integrazioni datate 30/03/2018, acquisite con prot. 4129 del 05/04/2018 sono stati valutati nel corso della Conferenza dei Servizi del 10 aprile 2018, la quale ha espresso parere favorevole all'approvazione del documento con condizioni/prescrizioni,

Su proposta del Responsabile del procedimento,

DETERMINA

a) di approvare il documento "Progetto Operativo di Bonifica e Elaborazione dell'Analisi di Rischio sito-specifica relativa ad un'area interessata dalla presenza di una contaminazione storica da arsenico", datato

marzo 2018, (acquisito con prot. ARPAE n. 3347 del 19/03/2018) e le successive integrazioni datate 30/03/2018, acquisite con prot. 4129 del 05/04/2018;

In specifico per:

- 1) il progetto di bonifica relativo agli areali rispettivamente riguardanti gli hot spot S6 e S7 (vedi figura n. 4.4.1 del progetto di bonifica datato marzo 2018), fissando, come obiettivi di bonifica del suolo, il raggiungimento delle CSC di col.B, tab.1, all.5, titolo V, parte IV del D.Lgs. 152/2006, per le aree ad uso commerciale e industriale, per il parametro Arsenico;
- 2) l'analisi di rischio per area 1 e area 2 con messa in sicurezza permanente per l'area 1 (vedi figura n. 4.4.1 del progetto di bonifica datato marzo 2018), con rispetto delle CSR indicate nella tabella al punto B) in premessa riportata e determinate dall'elaborazione dell'analisi di rischio sito specifica nelle aree hot spot S17 e S12 (posizionati sotto i fabbricati). Relativamente all'area 1 suolo superficiale l'analisi di rischio sito-specifica è stata elaborata prevedendo interventi di messa in sicurezza permanente che bloccano l'attivazione del percorso di ingestione, contatto dermico e inalazione polveri.

b) di autorizzare l'attuazione del progetto di bonifica riguardanti gli hot spot S6 e S7 e le operazioni di messa in sicurezza permanente previste nell'area 1 (hot spot S17), ai sensi dell'art. 242 comma 7 del D.Lgs. 152/2006;

alle seguenti condizioni/prescrizioni:

A) Relativamente al progetto di bonifica delle aree S6 e S7 :

- 1) Deve essere comunicato il nominativo del Direttore Lavori, degli eventuali supplenti e relative reperibilità;
- 2) Deve essere comunicato il nominativo delle imprese alle quali sono affidati i lavori, trasporto compreso, allegando i relativi titoli abilitativi ed eventuale cronoprogramma dei lavori aggiornato;
- 3) L'intervento di bonifica deve essere finalizzato al raggiungimento delle C.S.C col.B, tab.1, all.5, titolo V, parte IV del D.Lgs. 152/06 per il parametro Arsenico (obiettivo di bonifica).
- 4) I cumuli dei diversi materiali scavati (asfalto, riporto e terreno contaminato) devono essere stoccati in luogo idoneo, coperti da teli e individuati da apposita cartellonistica, ove necessario riportante il codice CER;
- 5) Devono essere comunicati gli impianti di conferimento e destinazione finale dei rifiuti prodotti a seguito dell'intervento di bonifica agli Enti e ad ARPAE almeno una settimana prima dell'inizio lavori allegando i titoli che abilitano gli impianti individuati al ricevimento dei rifiuti stessi;

- 6) Le registrazioni di carico e scarico, dei conferimenti effettuati e dei relativi formulari di trasporto devono essere tenute in luogo presidiato e rese facilmente disponibili per gli accertamenti di rito;
- 7) Deve essere tenuta trascrizione dell'attività svolta quotidianamente su apposito giornale dei lavori;
- 8) Deve essere tenuta a disposizione per almeno sei mesi in locale presidiato un'aliquota sigillata dei campioni raccolti per l'omologa dei rifiuti da conferire (i parametri, i test e le concentrazioni-limite sono definiti sulla base della destinazione finale dei rifiuti);
- 9) Per lasciare in situ eventuali matrici materiali di riporto sui campioni raccolti devono essere eseguiti rispettivamente:
- il test di cessione sulla frazione granulometrica > 2 mm con riferimento ai parametri previsti dal DM 05/02/1998 e relativi limiti di cui alla tabella 2 Allegato 5 Titolo V del D.Lgs. 152/2006;
 - la determinazione del tal quale del parametro As sulla frazione granulometrica passante al vaglio di 2 mm; le concentrazioni riscontrate sul t.q. devono riferirsi alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro.
 - minimo di 2 campioni devono essere sottoposti a controllo analitico in contraddittorio con ARPAE Servizio Territoriale; i rapporti di prova devono essere trasmessi alla stessa per validazione;
- 10) Al termine delle operazioni di bonifica devono essere effettuati i test per la valutazione della restituibilità dell'area, in ogni hot spot (area S6 e area S7) per il parametro Arsenico. La data prevista deve essere comunicata ad ARPAE almeno una settimana prima. La determinazione va effettuata sulla frazione granulometrica passante al vaglio di 2 mm. Le concentrazioni riscontrate sul tal quale devono riferirsi alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro. Un minimo di 6 campioni compositi (n°3 per ogni hot spot) deve essere sottoposto a controllo analitico in contraddittorio con ARPAE Servizio Territoriale. I rapporti di prova, non appena disponibili al proponente, devono essere trasmessi ad ARPAE Servizio Territoriale per la validazione;
- 11) Per la restituzione si proceda con la seguente modalità di campionamento: per il fondo scavo con la realizzazione di un campione ottenuto dalla miscelazione di minimo 3 aliquote e per le pareti di scavo si esegua un campione composito (parete/settori di parete), ottenuto dalla miscelazione di minimo 3 aliquote.
- 12) Il materiale/terreni da utilizzare per il ripristino dello scavo devono essere di provenienza nota e certificati come non contaminati (parametri inferiori alle CSC di colonna a, tab.1, all.5, titolo V, parte IV del D.Lgs. 152/2006);

13) Al termine lavori deve essere trasmessa una relazione di fine lavori e collaudo, illustrante le attività svolte per la bonifica, le risultanze analitiche e comprensiva di un resoconto sui quantitativi delle diverse tipologie di rifiuto conferite a smaltimento o recupero;

b) Relativamente all' Analisi di rischio riguardante gli hot spot S17 e S12 (posizionati sotto i fabbricati) ed all'intervento di messa in sicurezza permanente da eseguirsi nell'area hot spot 17 (area1):

14) Deve essere attuato il rivestimento con resina liquida delle pavimentazioni area 1 corrispondente allo hot spot S17, così come previsto nella elaborazione dell'analisi di rischio;

15) A conclusione delle operazioni di messa in sicurezza permanente, deve essere rilasciato collaudo delle operazioni di rivestimento con resina liquida e della verifica del corretto funzionamento della rete di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche dello stabilimento. A tale collaudo deve essere allegata relazione fotografica dell'area 1 e area 2 attestante l'integrità delle pavimentazioni e i rapporti di prova riguardanti il monitoraggio delle acque sotterranee.

16) Si deve manutenzionare le pavimentazioni in modo tale da mantenerle integre nel tempo;

17) Devono proseguire gli attuali monitoraggi trimestrali delle acque ai piezometri realizzati (Pz1, Pz2, Pz3, Pz4). Il monitoraggio trimestrale deve altresì proseguire per un anno dalla comunicazione di fine lavori e collaudo. Al termine del monitoraggio si deve effettuare in contraddittorio con Arpae servizio territoriale un campionamento al punto di conformità (POC) individuato al Pz1 dandone comunicazione almeno 10 giorni prima agli enti e al Servizio Territoriale Arpae competente. I parametri da ricercare sono: As, B, Cd, Pb, Cr tot, Ni, Cu, Se e V. Il riferimento previsto è l'obbligo del rispetto delle Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee (CSC) D.Lgs. 152/2 006 Titolo V Allegato 5 Tabella 2.

18) Qualora gli usi del suolo, e/o i valori dei parametri ambientali considerati nella Analisi di rischio e/o la messa in sicurezza permanente variassero rispetto a quanto approvato dal presente atto, essi non saranno considerati validi e la ditta dovrà attivare la conseguente opportuna procedura in materia di bonifica ai sensi della parte VI del D. Lgs.152/2006.

Inoltre:

19) I lavori di bonifica e messa in sicurezza permanente devono iniziare non oltre sei mesi dalla data della determina di approvazione degli stessi e devono concludersi entro tre mesi dalla data di inizio lavori.

20) Prima dell'avvio dei lavori di bonifica e messa in sicurezza permanente deve essere prestata idonea garanzia finanziaria di importo del 50% del costo stimato dell'intervento più IVA. Considerato che il costo

stimato dell'intervento, indicato nel documento datato marzo 2018 è pari a € 24.630,90 (ventiquattromilaseicottrenta/90), l'importo della garanzia finanziaria deve essere di € 12.315,45 + IVA (dodicimilatrecentoquindici/45 + IVA). Tale garanzia, in base alla Legge Regionale dell'Emilia Romagna n. 22/2000, art. 3, è da prestarsi in favore del Comune di Casalgrande, per la corretta esecuzione delle opere ed il completamento degli interventi medesimi (art. 242 c.7 del D.Lgs. 152/06), avvalendosi dello schema di cui "Allegato parte integrante - 13", della delibera della Giunta Regionale n.2218 del 21/12/2015. L'autorizzazione avrà efficacia dalla data della comunicazione di accettazione della garanzia finanziaria da parte del Comune, che provvederà a trasmetterla anche ad ARPAE.

21) Ogni variazione rispetto alle modalità di intervento così come descritte nel "Progetto Operativo di Bonifica e Elaborazione dell'Analisi di Rischio sito-specifica", datato marzo 2018, deve essere preventivamente comunicata agli Enti ed ARPAE;

22) La richiesta della certificazione di avvenuta bonifica e messa in sicurezza permanente, deve essere presentate ad Arpae utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito di ARPAE, a cui deve essere allagata la documentazione indicata nello stesso modulo.

c) di trasmettere il presente provvedimento a Comune di Casalgrande, AUSL di Scandiano, Provincia di Reggio Emilia Servizio Pianificazione Territoriale, Curatore Fallimento Bonet Italia S.p.a.

d) di dare mandato al Comune di Casalgrande di aggiornare gli inerenti strumenti urbanistici con le opportune informazioni ambientali.

Si informa che:

- I risultati dell'AdR rimangono validi fino a che gli usi del suolo e le condizioni al contorno che permettono l'accettabilità del rischio non subiscono variazioni.

- Come precisato anche dalla Circolare regionale Prot. AMB/DAM 06/83333 del 20.09.2006, gli usi del suolo e le condizioni al contorno che permettono l'accettabilità del rischio connesso al sito devono diventare vincoli che, sia il Comune che la Provincia, devono registrare nelle proprie documentazioni di competenza nell'ambito, rispettivamente, della pianificazione urbanistica e territoriale.

- Secondo quanto previsto nel tariffario Arpae Regionale, approvato con DDG n.66 del 25/05/2016 in merito all'istruttoria tecnica dell'istanza relativa all'approvazione dell'analisi di rischio, deve essere versato l'importo calcolato in base a quanto previsto alla voce n. 12.08.05.05 dello stesso tariffario. A tale proposito la ditta ha comunicato che la superficie dell'intera area interessata dall'analisi di rischio (area1 hot spot S17 + area2 hot spot 12) è di 2.175 m², pertanto il corrispettivo importo è di € 346,00. Altresi, in base allo stesso tariffario, deve essere versato l'importo calcolato in base a quanto previsto alla voce n. 12.08.05.06 relativamente all'istruttoria tecnica relativa al Progetto operativo degli interventi di bonifica e messa in

sicurezza. A tale proposito la Ditta ha comunicato una superficie complessiva di 1.207 m² (somma dell'area hot spot S6, dell'area hot spot S7 e dell'area 1 hot spot S17) pertanto l'importo corrispettivo è di € 346,00. Entrambi i pagamenti devono essere effettuati con bonifico bancario sul conto IT 05 T 02008 02435 000104059154.

- le prestazioni in termini di attività ispettiva, campionamento, analisi e relazioni finali secondo tariffario Arpae sono a carico del proponente.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

IL DIRIGENTE di Arpae
Struttura Autorizzazioni e Concessioni
D.ssa Valentina Beltrame
(firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.